

Causa C-392/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Bacău (Romania)

Data della decisione di rinvio:

20 aprile 2023

Ricorrente:

Rustrans SRL

Resistente:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM

Oggetto del procedimento principale

Ricorso contenzioso amministrativo proposto da Rustrans S.R.L., ricorrente, contro il Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) (Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale – Direzione generale Pesca – Autorità di gestione del programma operativo per gli affari marittimi e la pesca), convenuto, diretto a ottenere l'annullamento di un atto amministrativo.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 508/2014, degli articoli 4, 69 e 125 del regolamento n. 1303/2013, e dell'articolo 33 del regolamento 2018/1046.

Questioni pregiudiziali

1) Se, al fine dell'ammodernamento di un'unità di acquacoltura mediante l'investimento di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 508/2014, il conferimento in natura di terreni annessi a stagni, impianti di piscicoltura e vasche in cemento nonché di fabbricati presenti su tali terreni costituisca una spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 69 del regolamento n. 1303/2013, qualora l'ammodernamento dell'unità di acquacoltura sia realizzato mediante l'acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni per l'azienda di allevamento ittico.

2) Se l'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 508/2014, in combinato disposto con gli articoli 4 e 125 del regolamento n. 1303/2013 e con l'articolo 33 del regolamento 2018/1046, concernente il principio di sana gestione finanziaria, debba essere interpretato nel senso che non esiste un collegamento diretto tra l'ammodernamento di un'unità di acquacoltura mediante spese per l'acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni per l'azienda di allevamento ittico esistente sul terreno e il conferimento in natura del terreno annesso agli stagni in cemento, dei terreni annessi agli stagni per impianti di acquacoltura, dei terreni annessi alle vasche in cemento e dei fabbricati presenti su tali terreni.

3) Se il limite del 10% di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1303/2013 si applichi solo ai contributi costituiti da terreni e immobili per i quali viene eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione [menzionato all'articolo 69, paragrafo 1, lettera d)] o se si applichi anche al conferimento in natura [costituito da] terreni e immobili di proprietà (non in locazione) dei beneficiari.

4) Se l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 fissi un limite del 10% solo per il conferimento in natura costituito da terreni o fissi un limite del 10% per il conferimento in natura costituito da terreni e fabbricati.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articoli 4, 69 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Disposizioni nazionali fatte valere

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (decreto legge del governo del 29 giugno 2011, n. 66, in materia di prevenzione, accertamento e sanzione delle irregolarità riscontrate in sede di attribuzione e utilizzo dei fondi europei e/o dei relativi fondi pubblici nazionali (in prosieguo: l'«OUG n. 66/2011» – articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che contiene la definizione di irregolarità; articolo 3, relativo ai principi da osservare nell'attività di selezione e approvazione delle domande di finanziamento; articolo 45, che prevede il diritto e l'obbligo per l'Autoritatea de Management (Autorità di gestione) di effettuare verifiche delle spese approvate nell'ambito dei progetti finanziati.

Hotărârea Guvernului nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (Decisione del governo dell'11 maggio 2016, n. 347, che stabilisce il quadro generale per l'attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca mediante il Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020) (versione in vigore alla data di concessione del finanziamento; in prosieguo: la «HG n. 347/2016»).

L'articolo 4 stabilisce le condizioni affinché una spesa sia ammessa a finanziamento, tra cui quella di essere assunta dal beneficiario ed effettivamente realizzata da quest'ultimo [paragrafo 1, lettera a)], e quella di essere corredata di fatture e di documenti giustificativi, che attestino l'avvenuto pagamento e l'effettivo sostenimento delle spese [paragrafo 1, lettera b)].

Ai sensi dell'articolo 5:

«(1) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo (1), lettere a) e b), il contributo in natura è considerato ammesso a finanziamento se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) *Nell'ambito del Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca 2014 – 2020 sono riconosciuti come contributi in natura le attrezzature, gli impianti e i macchinari, i terreni, i fabbricati e i beni immobili.*

(3) *Il contributo in natura costituito dai beni di cui al paragrafo (2) deve soddisfare anche le seguenti condizioni cumulative:*

a) *l'oggetto del contributo in natura dev'essere stato acquistato o costruito dal beneficiario tramite fonti di finanziamento diverse da sovvenzioni pubbliche non rimborsabili;*

b) *i beni devono essere esenti da qualsiasi gravame/divieto che incida sull'esecuzione dell'operazione e non devono essere oggetto di controversie relative al diritto fatto valere dal potenziale richiedente, pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali, al momento della presentazione della domanda di finanziamento;*

c) *il contributo in natura deve essere necessario e strettamente connesso all'esecuzione dell'operazione;*

d) *il valore dei beni è certificato da un perito autorizzato e indipendente dal beneficiario dell'operazione, in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel caso di terreni, l'importo del contributo in natura non può superare il limite di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio».*

Ai sensi dell'articolo 7:

«(1) *Il costo dell'acquisto di terreni con o senza fabbricati è ammesso a finanziamento fino a un massimo del 10%, o del 15% in caso di siti abbandonati e di siti precedentemente adibiti a uso industriale comprendenti fabbricati, della spesa totale richiesta dall'operazione ammessa a finanziamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

(2) *Il terreno di cui al paragrafo (1) dev'essere utilizzato per la finalità stabilita nel quadro dell'operazione finanziata, conformemente alle disposizioni previste nel contratto di finanziamento. In caso contrario, il beneficiario è tenuto a restituire i relativi fondi non rimborsabili, conformemente alle disposizioni di legge in vigore.*

(3) *In caso di acquisto di un fabbricato in vista della sua demolizione e del successivo utilizzo del suolo al fine di conseguire gli obiettivi dell'operazione, è ammesso a finanziamento solo il costo dell'acquisto del terreno, se conforme alle disposizioni dei paragrafi (1) e (2)».*

Ordinul nr. 816/2016 din 24 mai 2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile

finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de Management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (Decreto del 24 maggio 2016, n. 816, del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale recante approvazione dell'elenco dettagliato delle spese ammesse a finanziamento per le operazioni finanziate, comprese le spese per il personale dell'Autorità di gestione, nel quadro del Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 (versione in vigore alla data di concessione del finanziamento), allegato, lettera J, misura II.2. *Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura*

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con ricorso proposto dinanzi alla Curtea de Apel Bacău – Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal (Corte d'Appello di Bacau – Seconda Sezione Civile per il contenzioso amministrativo e tributario) del 7 novembre 2022, SC Rustrans SRL, ricorrente, ha chiesto, in un procedimento che la vede opposta al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM [DGP AM POPAM] (Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale – Direzione generale Pesca – Autorità di gestione del POPAM) [DGP AM POPAM], l'annullamento del verbale di accertamento di irregolarità e di liquidazione di crediti di bilancio n. 292304/19.10.2022, nonché l'esenzione dal pagamento del debito per un importo pari a 3 378 392,20 lei rumeni (RON).
- 2 La ricorrente ha depositato presso la DGP AM POPAM una domanda di finanziamento ai fini della realizzazione del progetto «*Extinderea și diversificarea activității companiei RUSTRANS SRL pe segmentul de acvacultură*» (Estensione e diversificazione dell'attività della RUSTRANS SRL nel settore dell'acquacoltura), codice SMIS121910 della Priorità dell'Unione n. 2: Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, misura II.2: Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura – articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) [del regolamento (UE) n. 508/2014] (POPAM). In tale progetto è stato specificato che sarebbero stati conferiti, a titolo di apporto in natura, un terreno e i relativi fabbricati.
- 3 Stando allo studio di fattibilità, con il progetto di investimento la SC Rustrans SRL si è posta i seguenti obiettivi:
 - rafforzamento della competitività dell'impresa investendo nell'ammodernamento dell'unità di acquacoltura;
 - aumento della capacità produttiva a seguito dell'acquisto di attrezzature tecnologiche e di dotazioni performanti specifiche per l'acquacoltura;
 - ottimizzazione dei costi di produzione e maggiore efficienza dell'attività attraverso l'acquisto di tecnologie e attrezzature performanti.

- 4 Successivamente è stato stipulato il contratto di finanziamento n. 155/18.09.2018, il cui importo totale ammontava a RON 19 151 676,06: importo totale ammesso a finanziamento – RON 17 477 871,93; importo del cofinanziamento ammissibile del beneficiario – RON 12 466 155,03; importo ammesso a finanziamento non rimborsabile: RON 5 011 716,90. L'importo del cofinanziamento ammissibile del beneficiario è costituito dal conferimento in natura costituito da terreno edificato, fabbricati e costruzioni speciali valutati secondo la procedura di legge nel seguente modo: terreno edificato: RON 2 343 160, fabbricati e costruzioni speciali: RON 10 972 682.
- 5 Poiché il periodo di esecuzione del progetto è stato prorogato di 6 mesi oltre il periodo di 24 mesi inizialmente fissato, è stata applicata una riduzione pari allo 0,5% dell'importo ammesso a finanziamento e non rimborsabile.
- 6 Attualmente il progetto è in esecuzione ed è in fase di verifica; sono state formulate 4 domande di rimborso, a seguito delle quali è stato erogato un importo totale pari a RON 4 826 294,03, di cui RON 3 619 720,51 a titolo del FEAMPA [Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura] (75%) e RON 1 206 573,51 a titolo di contributo del bilancio nazionale (25%).
- 7 Con verbale di accertamento di irregolarità e liquidazione di crediti di bilancio n. 292304/19.10.2022 si è constatato che sussistevano irregolarità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1), lettera a), dell'OUG n. 66/2011 (illeciti, irregolarità e inosservanza delle disposizioni giuridiche nazionali e/o europee, derivanti da un'azione o da un'omissione del beneficiario che abbia inciso o possa incidere sul bilancio dell'UE) per quanto riguarda il collegamento diretto tra il conferimento in natura e l'operazione finanziata a tal fine; si è ritenuto chiaramente applicabile il principio di sana gestione finanziaria, di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013.

Inoltre, sono state riscontrate irregolarità per quanto riguardava le spese non ammesse a finanziamento relative al contributo in natura – terreni e/o fabbricati conferiti dal beneficiario, nel senso che è stato superato il limite del 10% di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. È stato stabilito un credito erariale pari a RON 3 378 392,20, di cui RON 2 533 794,15, quale contributo dei fondi dell'Unione, e RON 844 598,05, quale contributo pubblico nazionale a carico del bilancio dello Stato.
- 8 Il verbale di accertamento summenzionato è stato redatto a seguito di controlli effettuati sulla base di una raccomandazione DG MARE della Commissione europea, la quale nel 2021 ha rilevato un'irregolarità per quanto riguardava le spese relative al conferimento/contributo in natura – terreno e fabbricati – effettuato dai beneficiari nel quadro dei progetti finanziati, in quanto è stato superato il limite massimo del 10% delle spese totali del progetto/operazione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1303/2013, nonché sotto il profilo dell'assenza di collegamento tra il contributo in natura e l'operazione finanziata, alla luce del

principio di sana gestione finanziaria sancito dalle disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, e dell'articolo 33 del regolamento n. 1046/2018, e alla luce del principio di efficienza, sancito dalle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 508/2014. Da tali verifiche della Commissione europea è scaturita una relazione finale di verifica contabile.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 La ricorrente ha sostenuto che la decisione del convenuto sarebbe illegittima, facendo valere che sarebbe evidente la colpa dell'Autorità di gestione, la quale avrebbe avuto il dovere di verificare in dettaglio tutti i progetti, alla luce delle norme nazionali ed europee applicabili. A suo avviso, non sarebbe corretto constatare un'irregolarità, nel senso di una violazione dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1303/2013, quale conseguenza del superamento della percentuale del 10% asseritamente applicabile all'intero conferimento in natura effettuato dal beneficiario, poiché tale disposizione sarebbe stata interpretata in modo errato.
- 10 La ricorrente sostiene che il limite del 10% non si applicherebbe globalmente all'intero conferimento proprio, ma solo al conferimento costituito da terreni, il che sarebbe supportato anche dalla normativa nazionale in vigore alla data della concessione del finanziamento, ossia l'articolo 5 della HG n. 347/2016. L'articolo 5, paragrafo (3), lettera d), ultima frase, della HG n. 347/2016 rinvierebbe strettamente al limite percentuale stabilito dall'articolo 69 del regolamento n. 1303/2013, ma tale limite sarebbe previsto solo per i terreni, non per i fabbricati o altri beni immobili.
- 11 La ricorrente ha inoltre affermato che le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013 prevederebbero che non siano ammessi a finanziamento i costi relativi all'«acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata». Orbene, nel caso di specie, il terreno non sarebbe stato acquistato, ma sarebbe già stato di proprietà. La ricorrente ha altresì affermato che le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013 prevederebbero anche il limite del 10% in caso di locazione di terreni, ma neppure quest'ultima previsione troverebbe applicazione.
- 12 Secondo la ricorrente, sarebbe infondata anche l'irregolarità riscontrata relativamente all'assenza di un collegamento diretto tra il contributo in natura costituito dal terreno e dai fabbricati, apportato dal beneficiario al progetto, con il complesso dell'operazione finanziata. Il conferimento in natura sarebbe rappresentato dal terreno su cui si trovano alcune vasche per pesci. Tali beni sarebbero l'elemento centrale e indispensabile dell'attività di piscicoltura, per cui esisterebbe un collegamento diretto tra essi e l'operazione proposta per il finanziamento, vale a dire l'acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni.

Infatti, gli acquisti effettuati nell'ambito del programma di finanziamento avrebbero riguardato soltanto le attrezzature e i macchinari necessari all'espansione e alla diversificazione dell'attività della SC Rustrans SRL nel segmento dell'acquacoltura. Sarebbe evidente il collegamento tra il contributo in natura (terreno su cui si trovano le vasche, gli stagni e tutte le costruzioni adiacenti che formano l'azienda di allevamento ittico) e le attrezzature e i macchinari acquistati mediante il progetto.

- 13 Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. Per quanto riguarda l'esistenza di una colpa da parte dell'autorità, egli ha sottolineato che la DGP AM POPAM avrebbe il potere di constatare e sanzionare le irregolarità anche dopo la verifica e la valutazione del progetto, anche se avrebbe dovuto constatarle nella fase precedente alla firma del contratto.
- 14 Per quanto riguarda il limite del 10% previsto dal regolamento n. 1303/2013, il convenuto ha affermato che per i terreni e i beni immobili la percentuale di conferimento in natura sarebbe limitata al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione finanziata, come stabilito all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 1303/2013.
- 15 Per quanto riguarda la mancanza di un collegamento diretto tra il contributo in natura e l'operazione finanziata, il convenuto ha affermato che gli immobili conferiti in natura per finanziare il progetto non sarebbero direttamente collegati all'operazione finanziata (acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni). Mediante le attività del progetto, così come descritto nella domanda di finanziamento, non si interverrebbe direttamente sugli immobili, con i quali la ricorrente assicura il cofinanziamento del progetto, bensì si doterebbe l'azienda di allevamento ittico per lo svolgimento dell'attività specifica, cosicché non risulterebbe quale sia il contributo e il collegamento diretto dei beni immobili (terreni e fabbricati) con l'operazione proposta per il finanziamento, vale a dire l'acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni.
- 16 Pertanto, conformemente al principio di efficienza, sarebbero ammessi a finanziamento, ai sensi di tale disposizione, solo i costi necessari per l'ammodernamento degli impianti di acquacoltura esistenti e che presentato un legame con detto ammodernamento; di conseguenza, i costi relativi ai terreni esistenti e/o ai beni immobili presenti su tali terreni non potrebbero considerarsi ammissibili per l'attività finanziata (acquisto di attrezzature), in quanto non sarebbero necessari per il conseguimento del relativo obiettivo.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 17 Per quanto riguarda la questione dell'assenza di un collegamento diretto tra il conferimento in natura e l'operazione finanziata il giudice del rinvio constata che, nel valutare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria e del principio di efficienza, i pareri della Commissione e dello Stato rumeno divergevano, in quanto ciascuna parte giustificava in modo diverso quali siano i costi necessari per

l'ammodernamento delle unità di acquacoltura esistenti: secondo lo Stato rumeno, sarebbero stati compresi anche il terreno e i fabbricati (azienda) in quanto, senza di essi, il progetto non sarebbe stato possibile, mentre, secondo la Commissione, il terreno e i fabbricati avrebbero costituito una condizione preliminare dell'operazione di ammodernamento.

- 18 Al momento della concessione dei fondi, lo Stato rumeno ha quindi ritenuto, al pari della ricorrente, che, per raggiungere l'obiettivo fissato, vale a dire l'aumento del volume della produzione, un'azienda di acquacoltura avesse bisogno sia di mezzi di produzione (beni e attrezzature) sia di terreni e fabbricati (ad esempio, vasche). Senza l'azienda di allevamento ittico esistente e il relativo terreno, il progetto non sarebbe stato possibile. Il valore dell'azienda esistente da modernizzare farebbe parte del «flusso tecnologico» e, quindi, dell'operazione finanziata.
- 19 Successivamente, a seguito delle conclusioni vincolanti dei revisori della Commissione europea, il convenuto è dell'avviso che i beni immobili costituiti da terreni e fabbricati non siano direttamente collegati al processo di ammodernamento descritto nella domanda di finanziamento, poiché l'acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni finanziato dal progetto non riguarda immobili, fabbricati e terreni conferiti in natura. Sebbene l'oggetto del conferimento in natura (azienda di allevamento ittico e/o il relativo terreno) sia una condizione preliminare per l'esistenza stessa di un progetto di ammodernamento, il suo valore non rientrerebbe nei costi connessi al processo di ammodernamento.
- 20 Orbene, conformemente al principio di sana gestione finanziaria e al principio di efficienza, solo i costi necessari per l'ammodernamento delle unità di acquacoltura esistenti e ad esso collegati sono ammessi a finanziamento ai sensi di tale disposizione. I costi relativi a terreni e fabbricati non sono considerati ammissibili per l'attività finanziata (acquisto di attrezzature), in quanto non necessari per il raggiungimento dell'obiettivo connesso.
- 21 Per quanto riguarda la questione del superamento del limite del 10%, previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, relativo al contributo in natura – terreni e/o fabbricati – apportato dal beneficiario, è in discussione l'interpretazione delle disposizioni di tale articolo, ossia se il limite del 10% si riferisca solo ai terreni o anche ai fabbricati e se si applichi solo a determinate operazioni (acquisto, locazione), mentre le divergenze di opinione derivano dalle disposizioni della normativa nazionale e riguardano le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione.
- 22 Nel caso di specie è in discussione l'applicabilità del limite del 10% solo per il conferimento in natura costituito da terreni, come espressamente indicato nel testo dell'articolo 5, paragrafo (3), della HG n. 347/2016, o per il conferimento in natura costituito da terreni e fabbricati, in quanto si applica l'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1303/2013, non essendovi motivo di

differenziare tra contributi in natura effettuati con o senza un pagamento trascurabile in contanti per l'affitto.

DOCUMENTO DI LAVORO